



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER IL CONSEGUIMENTO DI MASTER UNIVERSITARIO

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari, Master in "Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo", rappresentata dal Direttore del Master Prof. Giorgio Sangiorgi, nato a Milano il 20/08/1944 e d'ora in poi denominato "soggetto promotore"

E

L'Azienda Sanitaria di Sanluri con sede legale in Via Ungaretti, 9 – Sanluri rappresentata da Dr. Salvatore Piu nato/a a Muravera il 03/01/1950 e d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

PREMESSO

- che il D.M. 509/99 stabilisce che il corso per il conseguimento del Master è comprensivo di un periodo obbligatorio di tirocinio che può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- che la circolare N.24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. N. A0039/002/RE 12.09.2011) ha chiarito come tali tirocini curriculari esulano dalla disciplina del DL 138/2011;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti iscritti al Master in "Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo" per lo svolgimento del Tirocinio obbligatorio necessario per il conseguimento del Master.

Art.2

1. Suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della Legge n° 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
2. Tutta l'attività svolta dal tirocinante durante il periodo del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto ospitante. Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall'organizzazione del Master;
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor; il periodo di svolgimento del tirocinio; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; le sedi dove si svolge il tirocinio; gli obblighi del tirocinante.

Art.3

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art.4

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale ed è rinnovabile su richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse.

li _____, _____

soggetto ospitante
(timbro e firma)

soggetto promotore
(timbro e firma)